

STUDI SUL DIRITTO
DEL GOVERNO
E DELL'ORGANIZZAZIONE
DELLA CHIESA

in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta

TOMO I

a cura di

Jesús Miñambres – Benedict N. Ejeh – Fernando Puig



MARCIANUM PRESS

RILEVANZA DELLA VOLONTÀ DEL FEDELE NELLA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA

Eduardo Baura

Pontificia Università della Santa Croce, Roma

1. La distinzione tra enti di natura gerarchica ed enti associativi

All'interno della Chiesa v'è una molteplicità di enti comunitari, la cui costituzione e finalità risultano molto variegate. Una distinzione che appare fondamentale e che è condivisa da tutti è quella tra enti appartenenti alla struttura gerarchica della Chiesa ed enti di origine associativa¹. Ciò che non è però affatto condiviso è quale debba essere il criterio discriminante per distinguere gli uni dagli altri. Alcuni hanno ritenuto di poter risolvere la questione a partire dalla presenza o assenza dell'elemento volontario nei membri dell'ente, senonché in dottrina è stato rilevato quanto sia limitato e insufficiente questo solo criterio. Il tema è stato discusso al momento di operare alcune scelte in sede di redazione del vigente Codice, ma più importanti sono state le riflessioni dottrinali avutesi in materia posteriormente.

Penso che la considerazione di alcuni concetti che stanno alla base del tema in questione potrebbe far luce sul tema. Potrebbero essere ancora più illuminanti alcuni sviluppi dell'organizzazione ecclesiastica succedutisi nelle decadi posteriori alla promulgazione del vigente Codice, i quali possono confermare o smentire alcune posizioni dottrinali. Perciò, pur consapevole del rischio di affrontare un tema ormai trattato, mi è sembrato opportuno rivisitare l'argomento proprio in occasione del doveroso e gradito omaggio ad un canonista, Juan Ignacio Arrieta, che è stato, oltre che per me collega e primo Preside della Facoltà dove svolgo la mia attività docente, un attento studioso delle evoluzioni organizzative della Chiesa².

¹ Adopero il termine "ente" in senso astratto, volendo fare riferimento a comunità ecclesiali, diverso quindi dall'uso che questo vocabolo possa ricevere in ambito ecclesiasticistico.

² Fra i suoi numerosi studi sull'organizzazione ecclesiastica, per quello che riguarda specificamente il tema del presente lavoro, sono di grande utilità i seguenti: J.I. ARRIETA, *Chiese particolari e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pp. 3-40; IDEM, *Considerazioni sulla giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC*, in *Ius Canonicum – Escritos en honor de Javier Hervada (Volumen especial)*, 1999, pp. 169-184; IDEM, *Fattori rilevanti*

In una suggestiva monografia pubblicata in contemporanea con la promulgazione del Codice vigente si prospettava la possibilità di dividere gli enti ecclesiastici in enti di struttura, i quali avrebbero una relazione stretta con la funzione e i fini della Chiesa e i loro capi parteciperebbero dei *munera Christi*, e in enti di libertà. Questi ultimi non sarebbero connessi ai ministeri istituzionali della Chiesa, ma risponderebbero all'esercizio dell'autonomia privata dei loro membri, la quale sarebbe l'elemento determinante dei fini, della natura e del regime dell'ente³. Benché la stessa classificazione proposta mettesse al centro della divisione l'elemento della libertà dei membri degli enti, l'autrice non mancava però di indicare altri elementi configuranti gli enti di struttura (per esempio, la presenza dei *tria munera* in capo ai responsabili dell'ente); e, soprattutto, l'elemento volontario negli enti di libertà non veniva percepito limitatamente al momento dell'appartenenza all'ente, ma era visto come fondante del fine e della costituzione dell'ente stesso⁴.

Sempre volendo capire la differenza tra enti provenienti dallo sviluppo costituzionale della Chiesa ed enti promananti dall'autonomia dei fedeli, si è fatto osservare che nella Chiesa vigono i principi di *communio* e di *consociatio*, da cui deriverebbe la divisione degli enti in quelli di natura costituzionale (gerarchica) e in quelli di carattere associativo; l'elemento caratterizzante degli enti associativi sarebbe la finalità associativa liberamente prescelta e soprattutto l'elemento volontario al momento dell'appartenenza⁵.

Su questa scia, durante i lavori di codificazione, il card. Ratzinger, a proposito del testo da configurare per la regolamentazione della allora nuova figura delle prelature personali, partiva dall'idea che agli enti di natura istituzionale gerarchica si appartenesse per la previa determinazione in base a criteri oggettivi, mentre sarebbe

per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica. (Il contesto canonico della convenzione dei fedeli laici con le prelature personali), in *I principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La Ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 591-624; IDEM, *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 23-57.

³ Cfr. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, Cedam, 1983.

⁴ Per un'idea più compiuta della monografia in parola rinvio alla mia recensione dell'opera apparsa su *Ius Ecclesiae*, 1 (1988), pp. 327-330.

⁵ Questa è la tesi di W. AYMANS (cfr., per esempio, *Das konsoziative Element in der Kirche. Gesamtwürdigung*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht. München 14-19 sept. 1987*, Sankt Ottilien, Eos Verlag, 1989, pp. 1029-1057, specie 1033-1044). Riguardo il punto specifico della volontarietà, la stessa tesi è stata più recentemente riproposta da A. KOWATSCH, *Personale teilkirchliche Gemeinschaften. "Ecclesia particularis" als Rechtsbegriff und seine Bedeutung für die Anwendung personaler Kriterien in der Umschreibung von Teilkirchen*, Sankt Ottilien, Eos Verlag, 2019, specie pp. 322-326; un'interessante recensione critica a questa opera è quella di A. VIANA, *Un libro di Andreas Kowatsch sobre el principio personal en la organización comunitaria eclesiástica*, in *Ius Canonicum*, 60 (2020), pp. 901-914, specie 905-909.

caratteristico degli enti associativi che i suoi membri vi aderissero in forza delle loro intenzioni soggettive⁶, sebbene ulteriori sviluppi facciano pensare ad una evoluzione del suo pensiero in materia di enti giurisdizionali personali⁷. Ad ogni modo, è stata seguita da qualche autore l'idea secondo cui gli enti giurisdizionali della Chiesa dovrebbero essere necessariamente delimitati da criteri oggettivi, mentre i criteri soggettivi, quali sarebbero la libera volontà dei fedeli o la condivisione di una particolare spiritualità oppure di una prassi o finalità apostolica, costituirebbero la base di un ente associativo⁸. Non sono però mancate precisazioni critiche all'uso dei termini e dei concetti "oggettivo" e "soggettivo", facendo notare tra l'altro l'oggettività dei criteri cosiddetti soggettivi⁹, precisazioni che alla fin fine fanno vedere che in realtà l'elemento che si vuole mettere al centro del discrimine tra un tipo e un altro di enti è pur sempre l'elemento volontario.

Cercando di capire quali siano le modalità di determinazione della giurisdizione ecclesiastica, può non essere superfluo avvertire che va subito scongiurata la visione della giurisdizione come mera capacità di vincolare, restringendo quindi la libertà dei destinatari. Ritengo, invece, che la potestà giurisdizionale debba essere concepita come la capacità di svolgere una funzione pubblica (capacità, cioè, di servire¹⁰) che, in quanto necessaria al bene comune, deve essere rispettata per un'esigenza di giustizia nei confronti soprattutto della comunità beneficiata da tale funzione. Da non dimenticare poi che il dovere che genera la potestà "giuridica" è un dovere giuridico, di giustizia; si tratta quindi di un'esigenza deontica, facente riferimento al libero agire umano, anziché di una necessità fisica.

⁶ Cfr. l'intervento del card. Ratzinger nella Plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice, il giorno 23 ottobre 1981, in *PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, Acta et Documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, p. 377.

⁷ Mi riferisco alla spiegazione contenuta nella Lettera della Congregazione per la dottrina della fede, quando il card. Ratzinger ne era Prefetto, *Communione notio*, del 28 maggio 1992 (AAS, 85 [1993], pp. 838-850), n. 16, circa la possibilità che la Santa Sede costituisca enti comunitari transdiocesani retti da un pastore, alla proposta avanzata quando ormai egli era al soglio pontificio, di creare una prelatura personale per i fedeli provenienti dalla comunità di san Pio X, in modo tale che questi fedeli avrebbero potuto ricevere l'azione pastorale della Chiesa qualora avessero manifestato liberamente la volontà di aderirvi, nonché alla creazione degli ordinariati personali per quei fedeli provenienti dall'anglicanesimo che desiderassero incorporarsi ad essi, di cui parlerò più avanti nel testo.

⁸ Tale è l'idea di G. GHIRLANDA (cfr., per esempio, il suo lavoro *Significato teologico-ecclesiale della territorialità*, in *Synaxis*, XIV/1 (1996), pp. 251-264, specie p. 262).

⁹ Cfr. J. MIRAS, *La delimitación de las comunidades de fieles en la organización pastoral de la Iglesia. Observaciones sobre el sentido de los criterios objetivos que usa el derecho canónico*, in *Fidelium Iura*, 11 (2001), pp. 41-63.

¹⁰ Cfr. principalmente CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 27.

Il dovere giuridico è in realtà un tipo di dovere morale. Il fatto che nella prassi giuridica ciò che interessa non sia tanto la perfezione morale del debitore, bensì l'effettiva soddisfazione del diritto nulla toglie alla natura morale del dovere giuridico, il quale rimane pur sempre un dovere della condotta umana, cioè libera.

La coattività può essere uno strumento giusto per rendere effettiva la giustizia, ma non appartiene di per sé alla natura del diritto. La potestà non è quindi la possibilità di costringere fisicamente (che tante volte manca), ma la capacità di condurre la comunità verso il suo bene (comune, appunto); talvolta potrà e dovrà utilizzare mezzi costringitivi per raggiungere effettivamente la sua finalità, ma l'essenza della potestà non consiste nella capacità coercitiva. Peraltro l'esercizio della coattività potrebbe essere ingiusto e pertanto non genererebbe un dovere "giuridico" di asscondarlo, per quanto possa essere effettivo a livello fattuale.

In definitiva, il dovere giuridico è il dovere della persona umana libera di dare a ciascuno il suo diritto; nel caso del rapporto giuridico tra il fedele e il titolare della potestà ecclesiastica, il fedele ha il dovere giuridico di rispettare (liberamente) quanto stabilito legittimamente dall'autorità per il bene comune: non esiste un dovere giuridico senza la libertà del debitore.

Presupposta comunque la libertà dei fedeli, si tratta ora di capire se tale libertà possa essere anche costitutiva di un determinato rapporto fedele-gerarchia oppure se esso debba essere previamente determinato dalla gerarchia in base a criteri diversi dalla libera elezione degli interessati, in modo tale che laddove ci fosse una libera scelta di appartenenza l'ente di riferimento sarebbe per ciò stesso un ente associativo. Per rispondere a questa domanda conviene considerare anzitutto il ruolo giuridico della libertà dei fedeli nella Chiesa.

2. La rilevanza della volontà dei fedeli nella Chiesa

Va osservato anzitutto che la Chiesa è l'assemblea, la convocazione dei fedeli che rispondono liberamente alla chiamata di Dio. Di per sé l'incorporazione alla Chiesa (e alla sua giurisdizione) è un atto libero. Vero è che l'incorporazione alla Chiesa non si realizza mediante il solo atto di volontà, bensì attraverso il sacramento del battesimo che opera un cambiamento ontologico, soprannaturale, nella persona. Tuttavia si riceve tale sacramento perché si vuole: l'uomo chiede il battesimo; nel caso del battesimo dei bambini sono i genitori o i tutori che, a nome del bambino, chiedono liberamente il battesimo. A parte il caso di coloro che ricevono la salvezza senza aver goduto dell'uso di ragione, alla fine la Chiesa trionfante è composta da coloro che hanno deciso liberamente di entrare in essa.

La libertà è spesso presupposto per entrare in rapporto con la gerarchia ecclesiastica. D'altronde, le funzioni di natura gerarchica si assumono liberamente. Pe-

raltro, per accedere all'*ordo* sacro si richiede la libertà, benché anche qui si faccia attraverso la ricezione (libera) di un sacramento. Inoltre, oltre all'attività dell'autorità giudiziale o amministrativa su istanza (libera) di parte, si possono osservare tanti casi in cui i fedeli entrano in rapporto con la gerarchia mediante un atto volontario fino al punto di essere tale atto la causa della loro incorporazione ad un ente comunitario di natura gerarchica. Così, ad esempio, il candidato al sacerdozio può liberamente scegliere la diocesi o circoscrizione ecclesiastica dove desidera svolgere il suo ministero, che potrebbe non essere quella del suo domicilio. Un sacerdote, osservando le condizioni legalmente previste, può chiedere, per motivi personali o apostolici, ma comunque liberamente, l'escardinazione e, quindi, incardinarsi in un altro ente da lui prescelto.

Peraltro è stato fatto notare giustamente come i criteri cosiddetti oggettivi, quale il domicilio o il rito siano integrati dall'elemento volontario¹¹. Infatti, la stessa definizione legale di domicilio o quasi-domicilio comprende l'elemento intenzionale del soggetto (can. 102). E nella disciplina sul rito il ruolo della volontà è talvolta determinante: nella maggioranza dei casi invero si applicherà il principio automatico di ascrizione alla Chiesa latina mediante il battesimo in essa, ma questo vale per il battesimo dei minorenni i cui genitori appartengono alla Chiesa latina (can. 111, § 1), mentre in non pochi casi sarà la volontà a decidere: il battezzando maggiore di quattordici anni sceglie in quale chiesa *sui iuris* battezzarsi (can. 111, § 3), la volontà dei genitori (l'accordo mutuo) nel caso in cui i coniugi siano di rito diverso (can. 111, § 1) e tutte le altre fattispecie contemplate nel can. 112 (licenza della Santa Sede in seguito ad una richiesta, libero cambiamento al momento del matrimonio con un fedele di una chiesa *sui iuris* diversa e libera decisione dei loro figli dopo il compimento dei quattordici anni).

L'importanza dell'esercizio della libertà del fedele in ordine alla determinazione di una giurisdizione ecclesiastica si rivela soprattutto nelle giurisdizioni personali¹². Proprio a partire dalla definizione delle prelatore personali nel Codice è emersa la questione. Sono state ipotizzate prelatore personali determinate *a iure*, come sarebbero quelle per l'attenzione pastorale di gruppi umani predefiniti presenti in territori

¹¹ Cfr. J.I. ARRIETA, *Fattori rilevanti per la determinazione della giurisdizione ecclesiastica*, cit., pp. 612-615 e J.MIRAS, *La delimitación de las comunidades de fieles...*, cit., pp. 47-49.

¹² Nel caso degli ordinariati militari, la determinazione della giurisdizione avviene per un criterio personale predeterminato, ma si contempla pure l'ipotesi dell'incorporazione volontaria a questa giurisdizione personale; l'art. X, della cost. ap. *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986 (AAS, 78 [1986], pp. 481-486), stabilisce che, oltre ai militari e ai loro parenti che abitano con loro, «appartengono all'Ordinariato militare e si trovano sotto la sua giurisdizione [...] 4° Tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che svolgano stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario militare o con il suo consenso».

di più diocesi¹³, ma, come è noto, l'unica prelatura personale attuata (eretta peraltro in contemporanea con il Codice: due mesi prima della sua promulgazione, ma inaugurata solennemente dopo¹⁴) è composta di un popolo formato integralmente da fedeli che vi si sono incorporati mediante un atto di volontà. In questo caso il fenomeno volontario non consiste, come negli esempi considerati precedentemente, nel semplice fatto che alcuni fedeli si aggiungono volontariamente ad una comunità previamente stabilita, ma che tutto l'ente comunitario è formato da fedeli incorporati liberamente, anzi, l'autorità competente può decidere se ammetterli o meno e addirittura può, a norma di legge, espellerli. È proprio questo ruolo così rilevante dell'elemento volontario (anche in capo alle stesse autorità) che ha portato qualcuno a pensare che la prelatura dell'Opus Dei fosse un fenomeno di natura associativa per quanto la veste giuridica usasse un *nomen iuris* di carattere giurisdizionale ("prelatura")¹⁵.

La presenza pur così rilevante dell'elemento volontario non è comunque sufficiente per giustificare la qualifica associativa di un ente. Basterebbe pensare, per esempio, ad un seminario. Si tratta di un ente che non è certo una circoscrizione ecclesiastica e neppure equiparabile *quoad substantiam* ad una parrocchia, ma ne-

¹³ Cfr. per esempio G. DALLA TORRE, *La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell'ora presente*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, a cura di S. Gherro, Venezia, Scuola Grande di San Rocco, 25-26 giugno 2001, Padova, Cedam, 2002, pp. 115-136, specie pp. 134-135; G. BONI, *Suggerimenti nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale per la Fraternità Sacerdotale San Pio X*, in *Diritto e religioni*, 12 (2017/2), pp. 17-108, specie pp. 97-108.

¹⁴ Ha studiato approfonditamente la questione delle date di erezione e inaugurazione G. LO CASTRO (*Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano, Giuffrè, 1999²), insistendo sull'idea che non risulta realista, né corretto nei confronti del legislatore, pensare che egli sia stato incoerente nella prima e pressoché contemporanea applicazione pratica della propria regolamentazione astratta.

¹⁵ Per esempio, nella monografia sulle prelature personali di R. KLEIN (*Die Personalprälaten in Verfassungsgefüge der Kirche*, Würzburg, Echter, 1995), l'autore vede in questa figura un ente di natura associativa perché ci sarebbero tutti gli elementi delle strutture associative: insieme di persone (*Personengesamtheit*); finalizzazione canonicamente circoscritta e liberamente scelta (*frei gewählte kanonisch umschriebene Zielsetzung*); struttura interna determinata attraverso il diritto statutario autonomo (*durch autonomes Satzungsrecht festgelegte Struktur*) e norme sulla libera condizione di membro (*Bestimmungen über die freie Mitgliedschaft*) (p. 704). A dire il vero i primi tre elementi non sono significativi: l'insieme di persone è comune a tutti gli enti comunitari, anche a quelli di natura gerarchica (sebbene non siano solo un'*universitas personarum*); la finalizzazione può essere stata scelta dalla gerarchia (come lo è nel caso di creazione di enti gerarchici per peculiari opere pastorali); il diritto statutario delle prelature personali non è autonomo, ma è emanato dall'autorità che le erige, cioè la Santa Sede, come recita il can. 295, § 1 («*praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis*»). Resta dunque come elemento da prendere in considerazione quello trattato nel testo, cioè la libera condizione di membro.

Sull'impossibilità di considerare le prelature personali associazioni sotto pena di cadere in gravi contraddizioni, cfr., fra altri, A. STANKIEWICZ, *Le prelature personali e i fenomeni associativi*, in *Le prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, cit., pp. 137-163.

anche un mero centro educativo, in quanto forma una comunità, esente peraltro «a regime parocchiale», guidata da un rettore equiparato *in iure*, almeno per alcune facoltà, al parroco (can. 262). In ogni caso, mi pare fuori dubbio che a nessuno verrebbe in mente qualificare un seminario come un'associazione. Eppure si tratta di un ente a cui ci si incorpora volontariamente se l'autorità competente concede la relativa ammissione; può essere liberamente abbandonato e l'autorità competente può liberamente decidere di espellere uno dei suoi membri. In definitiva, la presenza dell'elemento volontario non può essere considerato un criterio definitivo per qualificare come associativo un determinato ente.

3. L'elemento volontario come mezzo di incorporazione alle circoscrizioni ecclesiastiche

In realtà, a ben guardare, una presenza così rilevante dell'elemento volontario si verifica in altre circoscrizioni ecclesiastiche create dalla gerarchia negli ultimi tempi. Un caso emblematico è sicuramente quello dell'amministrazione apostolica personale di san Giovanni Maria Vianney, di Campos (Brasile)¹⁶. Nel suo decreto di erezione si scorgono molte caratteristiche che rendono singolare questa amministrazione apostolica: benché si parli di amministrazione apostolica, l'amministratore la governa con potestà propria («sui veluti Ordinarii proprii», art. IV); è una circoscrizione personale, il cui Ordinario proprio («Amministratore apostolico») gode di potestà cumulativa con la diocesi territoriale di Campos (art. V), vale a dire l'amministrazione è circoscritta localmente, non a livello nazionale (come sarebbe il caso degli ordinariati personali o degli ordinariati personali per fedeli provenienti dall'anglicanesimo), ma confinata nel territorio di una sola diocesi territoriale (art. I), sebbene possano appartenere all'amministrazione personale fedeli domiciliati altrove. In ogni caso, il punto che qui interessa considerare è il fatto che tale circoscrizione ecclesiastica è composta, oltre che da quei fedeli che hanno fatto la scelta di battezzarsi in essa, da fedeli che vi si incorporano volontariamente, mediante

¹⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, decreto del 18 gennaio 2002 (AAS, 94 [2002], pp. 305-308). Su questa Amministrazione cfr. L. LANDETE CASAS, *La atención pastoral de los fieles tradicionalistas: garantías para su plena inserción en la "communio ecclesiastica"*, in *Fidelium Iura*, 11 (2001), pp. 169-192; P. KRÄMER, *Die Personaladministration im Horizont des kirchlichen Verfassungsrechts*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 172/1 (2003), pp. 97-108; G. INCITTI, *Note sul decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale S. Giovanni Maria Vianney*, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 851-860 e G. BONI, *Suggerimenti nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale...*, cit., pp. 56-77.

l'iscrizione nell'apposito registro («suam voluntatem scriptum patefacere debent, atque ii in aptum album sunt referendi», art. IX).

Ancora più rilevante, tra l'altro perché si tratta del frutto di un provvedimento a carattere generale preso dal Romano Pontefice, è il caso dei cosiddetti ordinariati personali per fedeli provenienti dall'anglicanesimo, creati nel 2009 da Benedetto XVI mediante la cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, sui quali vale la pena soffermarsi¹⁷. Si potrebbe pensare che in questi enti si segua il criterio oggettivo della provenienza dalla confessione anglicana, ma tale criterio non è invero quello costitutivo del popolo di queste circoscrizioni, bensì esso è solo un requisito previo, peraltro non assoluto. Infatti, non basta questa condizione per essere membri dell'ordinariato, ma è necessario che il fedele interessato ponga un atto espresso di volontà, manifestato per iscritto¹⁸. La finalità della cost. ap. emanata da Benedetto XVI per questi fedeli è quella di favorire l'incorporazione di gruppi di anglicani alla Chiesa cattolica e a tal fine predispone una struttura specifica per essi. Tuttavia l'incorporazione all'ordinariato non si realizza in gruppo (non si tratta, pertanto, di un'ammissione del gruppo in se stesso), ma si richiede un atto personale libero di ciascun fedele¹⁹.

¹⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, del 4 novembre 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 985-990. Esiste un'ampia bibliografia su questo tema. Da parte mia rimando a E. BAURA, *Gli ordinariati personali per ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), pp. 13-50. Nel sito www.prelaturaspersonales.org esiste un elenco bibliografico assai completo. Infine, di recente se ne è occupata G. BONI, *Suggerimenti nascenti dalla possibile erezione di una nuova prelatura personale...*, cit., pp. 77-97, con opportuni richiami bibliografici.

¹⁸ «Sia i fedeli laici che gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che provengono dall'Anglicanesimo e desiderano far parte dell'Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto» (art. IX della cost. ap. *Anglicanorum coetibus*). L'art. 5, §1 delle *Norme Complementari* emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Proemio della citata cost. ap., dispone che, dopo aver fatto la professione di fede ed aver ricevuto (se necessario ai sensi del can. 845) i sacramenti dell'Iniziazione cristiana, siano iscritti nel corrispondente registro dell'ordinariato. Inoltre la medesima norma stabilisce che se uno è già stato battezzato cattolico al di fuori dell'ordinariato, non può essere ammesso in esso come membro, a meno che egli sia membro di una famiglia appartenente all'ordinariato. Sul punto specifico relativo all'efficacia giuridica dell'atto volontario nell'incorporazione agli ordinariati per ex-anglicani, cfr. E. CAPARRÓS, *The Manifestation of the Will of the Faithful in the Context of "Anglicanorum coetibus" and other Ecclesiastical Circumscriptions*, in *Religión, Matrimonio y Derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al profesor Rafael Navarro-Valls*, vol. II: *Derecho Matrimonial. Derecho Canónico. Otras especialidades jurídicas*, a cura di J. Martínez-Torrón, S. Meseguer, S. e R. Palomino, Madrid, Iustel, 2013, pp. 2885-2910.

¹⁹ L'atto con cui si manifesta per iscritto la volontà di incorporarsi all'ordinariato, previsto dall'art. IX della *Anglicanorum coetibus*, è di carattere costitutivo mentre la registrazione, prevista dall'art. 5 delle *Norme Complementari*, pare essere di natura dichiarativa quantunque obbligatoria. In ogni caso la causa dell'incorporazione sarà sempre l'atto volontario del fedele: la provenienza dall'anglicanesimo è un requisito (non assoluto), ma in ogni caso insufficiente per l'appartenenza all'ordinariato.

Per potersi incorporare all'ordinariato, dunque, è necessario rispettare alcuni requisiti: provenire dall'anglicanesimo, fare la professione di fede e ricevere i sacramenti dell'Iniziazione se non li si ha già ricevuti. Rispetto alla provenienza dall'anglicanesimo si deve notare che l'art. 5 delle *Norme Complementari all'Anglicanorum coetibus*, emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, dispone che gli altri fedeli *ordinariamente* non possano far parte dell'ordinariato, il che di per sé già apre alla possibilità di un'incorporazione straordinaria (non in quanto alla procedura, ma straordinaria perché sarebbe l'incorporazione di colui che non possiede il requisito ordinario di provenire dall'anglicanesimo); sembrerebbe peraltro che l'opportunità o meno di una concessione straordinaria sarà valutata da un'autorità dell'ordinariato. Inoltre, quattro anni dopo la promulgazione della cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, il 31 maggio 2103, venne introdotto un secondo paragrafo dell'art. 5 delle Norme Complementari alla Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, in cui si stabilisce che il cattolico che avesse abbandonato la pratica della fede e poi ci fosse ritornato come risultato dell'evangelizzazione dell'ordinariato può essere ammesso come membro dell'ordinariato²⁰. La formula usata («may be admitted to membership in the Ordinariate») fa pensare a un'ampia discrezionalità sull'ammissione o meno da parte delle competenti autorità dell'ordinariato.

Infine, va segnalato che nei decreti di erezione degli ordinariati personali è stata colmata una lacuna lasciata dalla normativa universale circa l'eventuale abbandono volontario dell'ordinariato, prevedendo che in tal caso il fedele dovrà comunicare la sua decisione (non si specifica che debba essere per iscritto) al proprio ordinario, e in tal caso il fedele diviene automaticamente (senza necessità di una risposta da parte dell'ordinario), in virtù cioè del suo atto di volontà, membro della diocesi dove risiede²¹.

Questa ultima disposizione, a giudicare dal suo tenore letterale, porta a pensare che i fedeli degli ordinariati non sarebbero fedeli delle diocesi; del resto neanche la cost. ap. parla di giurisdizione cumulativa. Il punto ha diviso la dottrina in coloro

Tanto è che, a mio parere, l'incorporazione individuale dei fedeli all'ordinariato potrebbe porre qualche problema pratico. L'articolo VII della menzionata cost. ap., infatti, stabilisce che gli istituti di vita consacrata provenienti dall'anglicanesimo ed ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, possono essere sottoposti alla giurisdizione dell'ordinario personale per mutuo accordo tra di loro, ma potrebbe porsi nella pratica il problema di come si forma in tali casi la volontà dell'istituto o della società; ritengo che si dovrebbe rispettare il principio *quod omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet* (cfr. can. 119, 3°), il che, però, potrebbe creare gravi difficoltà pratiche.

²⁰ Può vedersi il testo nel sito ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

²¹ Sempre nel sito della Congregazione per la Dottrina della Fede si possono trovare i testi dei decreti di erezione, i quali sono sostanzialmente identici. Per un commento ai decreti cfr. E. BAURA, *Los decretos de erección de los ordinariatos personales para antiguos anglicanos*, in www.iustel.com, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 28 (2012), pp. 1-15.

ché, stando al tenore letterale della cost. ap. e degli ulteriori sviluppi normativi, considerano che la giurisdizione dell'ordinario personale sia esclusiva, e gli altri che, partendo da alcuni principi ecclesiologici e giuridici, ritengono che la norma debba necessariamente interpretarsi nel senso che la giurisdizione dell'ordinariato sia cumulativa, dal momento che i fedeli dell'ordinariato non potrebbero non essere al contempo fedeli delle diocesi dove risiedono. In ogni caso giova far notare che esiste una quasi unanimità nel considerare assai problematica, sotto diversi profili, l'esclusività della giurisdizione dell'ordinariato personale²². Esula dagli scopi di questo lavoro l'esame della questione²³; qui basti far notare che se la giurisdizione dell'ordinario personale fosse esclusiva, la rilevanza dell'elemento volontario sarebbe certamente enorme.

Dalla rassegna della presenza dell'elemento volontario in alcuni sviluppi dell'organizzazione ecclesiastica si evince chiaramente che tale elemento non può assurgere a criterio discriminante tra gli enti gerarchici e quelli di origine associativa. Per cogliere la distinzione tra le due categorie di enti ritengo che serva una riflessione sulla natura stessa di entrambi le specie e a partire da essa tentare di capire quale possa essere la rilevanza della volontà del fedele negli enti di natura gerarchica.

4. Gli enti di origine associativa: la loro natura e il loro rapporto con la gerarchia ecclesiastica

Anzitutto, cos'è un'associazione? Si tratta di un ente morale che nasce e dipende dalla volontà di unione dei soci allo scopo di raggiungere un fine comune mediante l'attività associativa. Il fenomeno associativo è un'unità di volontà per attuare un'attività comune, una proiezione comunitaria di poteri e di interessi individuali, un ente sorto da un *pactum unionis*. L'ente consiste essenzialmente in un'attività per il raggiungimento di un fine. Per il conseguimento delle finalità associative occorrerà spesso che conti anche su beni, ma essi non sono essenziali di per sé al fenomeno associativo.

È essenziale per gli enti associativi il potere costituente degli associati, in forza del quale l'esistenza, l'attività, la finalità nonché la forma concreta di associazione dipendono dalla decisione dei membri dell'associazione. L'attività associativa ha

²² Uno degli autori che hanno sottolineato con maggiore forza le esigenze di carattere ecclesiologico che rendono così problematica, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche teologico, l'esclusività della giurisdizione dell'ordinario personale per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo è stato J.I. ARRIETA (*Gli ordinariati personali*, in *Ius Ecclesiae*, 22 [2010], pp. 151-172, specie pp. 154-161).

²³ Mi sono occupato del tema in *Gli ordinariati personali per ex-anglicani...*, cit., pp. 28-45.

bisogno di essere governata, onde poter raggiungere le finalità dell'associazione. Il potere di governo dell'associazione proviene dagli stessi soci, dal loro *pactum subiectionis* in ordine al raggiungimento delle finalità perseguite dall'associazione.

Poiché l'ente dipende totalmente dalla volontà degli associati, il fenomeno associativo deve muoversi all'interno dell'ambito di dominio dei soci, cioè nel campo dell'autonomia privata dei membri. La finalità e l'attività dell'associazione deve quindi rientrare nell'ambito di competenza dei soci.

Da quanto finora rilevato, si evince che la volontarietà caratteristica del fenomeno associativo non si limita al momento dell'incorporazione, ma essa va molto al di là: l'elemento volontario determina la stessa costituzione dell'ente (governo, attività, fini, esistenza).

In quanto al fenomeno associativo all'interno della Chiesa, c'è da rilevare che le associazioni di fedeli sono quelle unioni che sorgono per il raggiungimento di finalità attinenti alla posizione e missione ecclesiale del *christifideles*. Gli scopi associativi saranno quindi confacenti alla finalità della Chiesa, ma non alla sua missione in quanto istituzione gerarchica consistente nell'elargire i mezzi salvifici.

Il fondamento dell'associazionismo ecclesiale si trova nella natura sociale dell'uomo nonché nell'indole sociale del Popolo di Dio²⁴; la sociabilità del fedele si manifesta nella corresponsabilità dei fedeli nel raggiungimento dei fini derivati dalla condizione di battezzato²⁵. La comunità associativa è, dunque, strutturata sulla base della *communio fidelium*, vale a dire sull'unione dei fedeli costituita dal vincolo di fraternità in Cristo, in forza del quale i fedeli sono corresponsabili nel ruolo che spetta ai battezzati.

Il fondamento giuridico del fenomeno associativo nella Chiesa si trova nel diritto fondamentale di associazione. L'attività dell'associazione, nonché la sua finalità non possono andare al di là dell'ambito di competenza dei singoli soci. In altre parole, esistono funzioni proprie della gerarchia ecclesiastica che esulano dall'ambito dell'autonomia privata dei fedeli. Ad esempio, i fedeli hanno il diritto di studiare il diritto matrimoniale canonico e nulla osta che possano associarsi per svolgere meglio tale attività; tuttavia è ovvio che essi non potranno associarsi per giudicare (con potestà) la validità dei matrimoni. Allo stesso modo, non è possibile associarsi per esercitare il ministero sacerdotale, poiché esso è di natura gerarchica e spetta alla gerarchia regolare il suo esercizio.

²⁴ Cfr. CONCILIO VATICANO II, dect. *Apostolicam actuositatem*, n. 18.

²⁵ Cfr. J. HERVADA, *Derecho constitucional y derecho de las asociaciones*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht. München 14-19 sept. 1987*, Sankt Ottilien, Eos Verlag, 1989, pp. 99-116 e in J. HERVADA, *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991)*, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1991, pp. 1363-1389: 1380-1383.

Il diritto di associazione è un diritto di libertà, cioè esiste il diritto di associarsi e il diritto di non essere costretto ad associarsi. L'elemento volontario, dunque, al momento di incorporarsi o di separarsi dall'associazione è essenziale, ma non è detto che sia esclusivo degli enti associativi. In realtà ciò che caratterizza la natura associativa di un ente non è la presenza dell'elemento volontario al momento dell'incorporazione all'ente, ma il fatto che tale elemento sia *strutturante* l'ente, in quanto determina la sua costituzione, la sua finalità, la sua attività e il suo governo.

Tutto ciò considerato, va segnalato come nella Chiesa l'evolversi del fenomeno associativo comporti che esso entri in rapporto con la dimensione istituzionale e gerarchica della Chiesa, al punto che in un ente di origine e struttura associative possono trovarsi elementi istituzionali e gerarchici. Dal momento che un ente transpersonale agisce all'interno della Chiesa sorgono tanti effetti nell'ambito pubblico, sicché risulta doveroso l'intervento della gerarchia. Peraltro, come i fedeli considerati singolarmente hanno il diritto fondamentale di ricevere i mezzi salvifici da parte dei loro Pastori, così anche quando essi si aggregano in associazioni per raggiungere un fine attinente a quello della Chiesa hanno il diritto ad essere sostenuti spiritualmente in quelle iniziative, il che comporta una certa presenza dell'azione gerarchica della Chiesa nella vita dell'associazione. Perciò, fermo restando il diritto fondamentale di associazione, «omnes christifidelium consociationes subsunt vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis» (can. 305, § 1).

Inoltre, la gerarchia ecclesiastica può permettere che l'attività si svolga in un ambito pubblico: è il caso delle associazioni pubbliche, di cui al can. 301. Per capire la natura di queste aggregazioni occorre considerare la capacità del fedele di partecipare alla vita istituzionale della Chiesa governata dalla gerarchia; come può farlo individualmente, così anche può partecipare in modo associato, purché sotto l'autorità competente. Il fatto che sia la stessa gerarchia a permettere che si promuova il culto pubblico o che si insegni *nomine Ecclesiae* oppure, addirittura, che sia la stessa gerarchia a dare inizio alla associazione, nulla toglie alla natura associativa dell'ente, giacché i fedeli vi aderiscono per realizzare un'attività comune, concretizzata nel patto associativo, che rientra nella capacità propria dei fedeli di partecipare, se chiamati dalle competenti autorità, alle attività istituzionali della Chiesa, sebbene, proprio perché partecipanti in aspetti istituzionali, l'autonomia privata sia limitata dalla necessaria guida dell'autorità competente²⁶.

Il massimo grado di pubblicità del fenomeno associativo nella Chiesa si manifesta negli istituti di vita consacrata. Si tratta di enti con una funzione pubblica nella

²⁶ Sulla natura del fenomeno associativo nella Chiesa, in confronto con gli enti di natura gerarchica, sono utili le considerazioni di C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione, I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 534-548, specie 534-537.

Chiesa – quella di essere segno luminoso che preannuncia la gloria celeste (can. 573, § 1) –, la cui qualifica come istituti di vita consacrata comporta il riconoscimento della Chiesa come enti in cui si può conseguire la perfezione della carità con un nuovo titolo, che congiunge in modo speciale il fedele consacrato alla Chiesa e al suo mistero (can. 517, § 2). Si comprende quindi che l'intervento della gerarchia al momento della loro erezione e nell'accompagnamento dell'attività sia assai rilevante. Tuttavia rimane l'origine associativa del fenomeno, la cui conseguenza sul piano giuridico, oltre che nella libertà di costituzione dell'ente e nella libertà di partecipazione, si trova soprattutto nella autonomia dell'istituto. Altra questione, che però travalicherebbe lo scopo del presente lavoro, sarebbe determinare la natura della potestà con la quale si governa questi istituti.

In questa linea di concomitanza dell'ambito pubblico gerarchico con gli enti sorti dall'associazionismo ci sarebbe da considerare il fenomeno ben noto degli enti associativi aventi capacità di incardinare. È evidente che il vincolo di incardinazione è di natura gerarchica, giacché concretizza il legame del fedele ordinato con l'*ordo* gerarchico e, di conseguenza, colui che è a capo di questo vincolo possiede indubbiamente la *potestas sacra*: decidere l'idoneità per accedere all'ordine sacro e per esercitarlo e stabilire le modalità relative alla formazione sacerdotale è competenza senza dubbio della gerarchia ecclesiastica, anziché dell'autonomia privata dei fedeli²⁷. La presenza di questa potestà accanto a quella specifica dell'ente è stata spiegata in diversi modi. Qui ciò che interessa osservare è come la struttura essenziale dell'ente rimanga pur sempre di natura associativa (l'aggregazione di fedeli per realizzare un'attività congiunta); il vincolo gerarchico relativo alla disciplina e al sostentamento del clero è un'aggiunta all'ente già costituito.

²⁷La disciplina vigente tratta dell'incardinazione del chierico secolare in una circoscrizione ecclesiastica e di quello incardinato in un ente associativo sotto lo stesso *nomen iuris* (can. 265: «quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur»). Tuttavia il contenuto del rapporto giuridico instaurato dall'incardinazione in uno e nell'altro caso ha delle differenze significative. Il chierico che si incardina in una circoscrizione ecclesiastica («alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali», recita il citato canone, ma bisognerebbe aggiungere le altre circoscrizioni sorte *extra Codicem*) lo fa per cooperare con la funzione episcopale del Pastore al quale la Chiesa ha affidato una porzione di fedeli; l'incardinazione in questo caso consiste soprattutto in un vincolo di servizio (di determinazione del ministero) in favore di una determinata porzione del Popolo di Dio (senza scapito della sua partecipazione alla *sollicitudo omnium ecclesiarum*), mentre le esigenze di carattere disciplinare e patrimoniale derivano da questa relazione di servizio. Viceversa, il vincolo di incardinazione negli altri enti riguarda soprattutto la disciplina e il sostentamento, mentre il servizio ministeriale si esercita per la maggior parte fuori dell'ente di incardinazione sotto la corrispondente autorità esterna all'ente.

5. Chiese particolari, circoscrizioni ecclesiastiche addizionali e volontarietà dei fedeli

Venendo ora allo studio della natura degli enti gerarchici, è utile partire dalla considerazione che una delle note essenziali della fede cattolica circa la Chiesa è la sua apostolicità, nel triplice senso che la Chiesa è costituita sul fondamento degli Apostoli (Ef. 2, 20), che custodisce e trasmette il loro insegnamento e che «continua ad essere istruita, santificata e guidata dagli Apostoli grazie ai loro successori nella missione pastorale: il Collegio dei Vescovi, “coadiuvato dai sacerdoti ed unito al Successore di Pietro e Supremo Pastore della Chiesa”»²⁸. Tale apostolicità porta con sé ciò che si conosce comunemente come la natura gerarchica della Chiesa. Infatti nella Chiesa esiste una gerarchia procedente dal momento fondazionale: ad essa spetta guidare in nome di Cristo, anzi facendo le veci di Cristo, il Popolo di Dio.

La Chiesa universale, come insegna l'ecclesiologia del Vaticano II, vive nelle Chiese particolari e a partire da esse; essendo tali Chiese formate a immagine della Chiesa universale, in esse sussistono le caratteristiche essenziali della Chiesa universale, seppure nella modalità propria della particolarità²⁹. Per quel che qui interessa, è da rilevare che in esse si riproduce la struttura gerarchica ecclesiale (il Popolo di Dio – una parte di esso – guidato da un vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio) ed è pure presente la nota della cattolicità, in quanto queste Chiese particolari devono essere aperte a tutti gli uomini e a tutti i carismi che lo Spirito Santo elargisce alla sua Chiesa, sebbene nei limiti dei confini particolari, il che porta ad alcune limitazioni, come per esempio l'esclusione della varietà dei riti³⁰.

Si comprende bene che negli enti ecclesiastici formati dalle Chiese particolari lo spazio per l'elemento volontario sia piuttosto ristretto. A parte la loro determinazione proveniente sempre da una decisione gerarchica, occorre affermare anzitutto che la loro costituzione (struttura sociale, governo, scopo) è già predeterminata, né può essere configurata liberamente dai membri. Inoltre, la cattolicità impedisce la selezione di membri o la loro espulsione³¹. Muovendo da queste considerazioni, pur con i limiti prima segnalati circa la presenza dell'elemento volontario nella Chiesa,

²⁸ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 857. La citazione interna è del CONCILIO VATICANO II, decr. *Ad gentes*, n. 5. Sulla costituzione gerarchica della Chiesa, cfr. *Lumen gentium*, cap. III.

²⁹ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen gentium*, n. 23.

³⁰ Sulla nota della cattolicità nelle Chiese particolari, vedi i documenti magisteriali e le opinioni teologiche riportate in A. CATTANEO, *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003, pp. 174-189.

³¹ Non entro qui a esaminare la natura e gli effetti delle pene della scomunica e dell'esilio.

sembrano condivisibili alcuni dei rilievi mossi circa l'inoperatività dell'elemento volontario in questo tipo di enti ecclesiastici.

Tutto ciò non di meno, non va dimenticato che la Chiesa, una volta presente e organizzata in un gruppo umano, può svilupparsi ulteriormente per seguire pastoralmente con maggiore efficacia i suoi fedeli e compiere meglio la sua missione, mediante la costituzione di nuovi incarichi pastorali, i quali creano a loro volta nuovi enti comunitari. Questo fatto si riflette nello schema seguito dal decreto conciliare *Christus Dominus*³²: dopo aver trattato del rapporto dei vescovi con tutta la Chiesa e del loro ruolo nelle Chiese particolari o diocesi, il terzo capitolo del decreto, intitolato «De Episcopis in commune plurium ecclesiarum bonum cooperantibus», contiene una sezione dedicata ai vescovi che svolgono un incarico interdiocesano, poiché, afferma il n. 42 del decreto, le necessità pastorali possono esigere la costituzione di alcuni «officia» per il servizio di tutte o di varie diocesi di una regione o di una nazione, che possono essere affidati anche a vescovi. In questo contesto, nel n. successivo si menzionano gli allora chiamati vicariati castrensi. Da parte sua, la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, *Communio notio*, del 28 maggio 1992³³, al n. 16 afferma che una visione completa della comunione ecclesiale richiede la considerazione delle «istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali».

In tali casi l'Ordinario posto a capo dell'ente ha la cosiddetta giurisdizione cumulativa³⁴, il che vuol dire che i fedeli appartenenti contemporaneamente alla diocesi e all'ente di giurisdizione cumulativa avranno il diritto di opzione di ricorrere ad uno o all'altro pastore.

Va osservato, infatti, che la presenza di una giurisdizione cumulativa implica che non esiste solo il Pastore con tale giurisdizione per compiere la missione affidatagli, e neppure esso con il solo presbiterio che lo aiuta, ma che esiste una porzione del popolo cristiano unita al pastore e al suo presbiterio mediante vincoli di comunione. Peraltro non va dimenticato che tale comunione non consiste unicamente in

³² Come segnalato da J.L. GUTIÉRREZ, *De ordinariatus militaris nova constitutione*, in *Periodica*, 76 (1987), pp. 189-218: 194-196.

³³ Cfr. *supra*, nt. 7.

³⁴ L'espressione "giurisdizione cumulativa" fu usata per la prima volta nel 1940, nel decreto di erezione dell'ordinariato militare italiano (AAS, 32 [1940], pp. 280 e 281) e ripresa nell'Istruzione *Sollemne semper*, della Congregazione Concistoriale, del 23 aprile 1951 (AAS, 43 [1951], pp. 562-565), che tratteggiava la normativa comune a tutti i vicariati castrensi; successivamente la già citata cost. ap. *Spirituali militum curae* ha offerto una definizione dell'espressione allorché spiega al suo art. IV che la giurisdizione è detta cumulativa «nam personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant» (i corsivi sono miei). Sul concetto di giurisdizione cumulativa continua ad essere valido lo studio di C. SOLER, *Jurisdicción cumulativa*, in *Ius Canonicum*, 55 (1988), pp.131-180.

un legame meramente gerarchico, ma è una comunione intorno ai beni salvifici, ai sacramenti e alla parola. In definitiva non si tratta di mere strutture giurisdizionali ma di enti comunitari in cui i fedeli si trovano nella posizione costituzionale che spetta loro nella Chiesa e, quindi, non possono essere considerati meri destinatari passivi dei servizi pastorali, ma collaboratori della missione della Chiesa nell'ambito relativo alla giurisdizione di cui si tratti³⁵.

Si tratta in definitiva di enti comunitari guidati da un pastore, coadiuvato da un presbiterio, i cui fedeli continuano a far parte delle diocesi dove hanno il domicilio o a cui appartengono in ragione del rito. Questi enti sono perciò circoscrizioni ecclesiastiche che vengono ad aggiungersi alle diocesi; si tratta, insomma, di circoscrizioni addizionali che presuppongono necessariamente l'esistenza previa delle Chiese particolari.

Trattandosi del risultato di uno sviluppo posteriore all'organizzazione fondamentale e necessaria della Chiesa, Javier Hervada ha proposto di riferirsi a questi enti con l'espressione "circoscrizioni complementari", onde mettere in rilievo che si tratta di un'aggiunta all'organizzazione primaria della Chiesa, senza però con ciò voler affermare, naturalmente, una sorta di incompletezza dell'organizzazione fondamentale³⁶.

La ragion d'essere di queste circoscrizioni addizionali alle Chiese particolari preesistenti si trova nella necessità o convenienza di promuovere una determinata azione pastorale in favore di un gruppo umano che può avere delle difficoltà per ricorrere alla pastorale ordinaria delle Chiese locali (per esempio, i migranti per difficoltà di lingua o di diversità di costumi oppure una determinata categoria professionale) oppure perché la gerarchia desidera promuovere in una regione o in tutto il mondo una vita cristiana più intensa rendendo più facile l'accesso ai beni salvifici. Nulla vieta, come peraltro dimostra l'esperienza della Chiesa, che gli enti così creati possano ispirarsi ad un carisma (come è il caso della prelatura dell'Opus Dei) o vengano incontro ad una sensibilità determinata verso alcuni beni ecclesiali (come nella Amministrazione apostolica di san Giovanni Maria Vianney) oppure raccolgano una tradizione specifica (come il caso degli ordinariati per ex-anglicani). Tali sviluppi organizzativi rispondono ad una finalità determinata (non fissata dai membri dell'ente ma dalla gerarchia), finalità che rientra non nel solo esercizio

³⁵ Sul concetto di "popolo" presente anche in questi enti, cfr. R. WEBER, *Das Volk als Strukturelement der kirchlichen Zirkumskription*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 181 (2012), pp. 129-151.

³⁶ Cfr. J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona, Eunsa, 2001, pp. 296-301 (versione italiana: *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 308-313). Arrieta, seguendo sostanzialmente Hervada in questo punto, ha proposto di utilizzare l'espressione "sussidiaria e complementare" (cfr. J.I. ARRIETA, *Le circoscrizioni personali*, in *Fidelium iura*, 4 [1994], p. 216).

del sacerdozio comune dei fedeli, bensì nell'azione pastorale gerarchica della Chiesa. In questo livello organizzativo si possono trovare dunque enti finalizzati, seppur afferenti sempre alla stessa missione della Chiesa istituzionale gerarchica.

Questi enti comunitari, pur non appartenendo al primo stadio dell'organizzazione ecclesiastica, sono pur sempre il risultato dello sviluppo organizzativo della pastorale della Chiesa e quindi presentano la stessa struttura sociale e hanno gli stessi beni che le Chiese particolari formate nella prima fase organizzativa: sono costituiti da una porzione del Popolo di Dio guidata da un pastore aiutato da un presbiterio e in essi si trovano gli stessi beni salvifici della Chiesa (la parola e i sacramenti), in modo tale che sono enti i cui membri girano attorno a questi beni, vale a dire sono ambiti particolari della comunione ecclesiale.

Non possono, quindi, essere confusi con gli enti di origine associativa in cui è più o meno presente anche l'azione della gerarchia. Questi enti non hanno l'origine in una volontà di unione, ma in una decisione pastorale della gerarchia; essi non consistono in un'attività comune, ma costituiscono un momento particolare della *communio* attorno ai mezzi salvifici dove i fedeli esercitano il sacerdozio comune, grazie all'aiuto del sacerdozio ministeriale, senza pretendere di realizzare alcuna opera comune; la potestà del pastore è quella ricevuta dalla Chiesa anziché dalla volontà dei membri; la loro finalità è sempre svolgere la stessa finalità della Chiesa, sebbene la pastorale sia specializzata in quanto alle modalità (ma con gli stessi contenuti).

In tali enti, diversamente da ciò che succede nelle Chiese particolari originarie, la volontarietà dei fedeli può essere assai rilevante specie al momento di entrare in rapporto con essi. Ad esempio, mentre non è pensabile l'espulsione da una Chiesa particolare originaria (la scomunica è un altro problema riguardante anche il rapporto con la stessa Chiesa universale e l'esilio comporta comunque un trasferimento da una Chiesa locale ad un'altra), nulla vieta un'esclusione da un ente addizionale proprio perché cumulativo con le Chiese locali, in modo tale che se un fedele abbandona una circoscrizione complementare, rimane comunque immutata la sua posizione all'interno della Chiesa particolare dove risiede.

In sintesi, sebbene la volontà dei fedeli non possa essere costitutiva dell'ente di natura gerarchica (potrebbe semmai provocarne la creazione), né fondamento della potestà di cui godono le sue autorità, non si vedono impedimenti teologici né giuridici perché sia la volontà dei fedeli a instaurare il rapporto con la gerarchia, facendo quindi rientrare il fedele nell'ambito giurisdizionale preconstituito di un pastore. Né si vedono difficoltà al fatto che la Chiesa sviluppi la sua organizzazione pastorale in previsione di tali libere adesioni, come peraltro ha fatto ripetute volte nelle ultime decadi. L'elemento volontario da solo risulta, quindi, insufficiente per stabilire la differenza tra i due tipi di enti (gerarchici e associativi), essendo invece determinante l'oggetto a cui si riferisce la volontà.